



Acquisizione esiti documentali di attività di indagine svolta all'estero: quale disciplina applicabile?

In materia di dati relativi alle comunicazioni intercorse mediante il sistema criptato Sky-ECC, acquisiti tramite richiesta del pubblico ministero italiano di un ordine di indagine europeo, è inapplicabile l'art. 234-bis c.p.p. perché si tratta di disciplina alternativa e, quindi, incompatibile, con quella relativa al sistema dell'O.I.E.

di Carmelo Minnella - Avvocato penalista

Cass. pen., sez. III, ud. 15 luglio 2024 (dep. 6 settembre 2024), n. 33876



Questo il principio di diritto affermato dalla terza sezione di legittimità, sulla scia del diritto vivente cristallizzatosi dopo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 23755/2024.

I fatti contestati e il compendio probatorio

Ad una donna, indagata per associazione finalizzata al traffico illecito di **sostanze stupefacenti** e di spaccio, vengono applicati gli **arresti domiciliari**. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare. La piattaforma degli elementi di prova su cui poggiava l'ordinanza cautelare veniva da una richiesta, proposta mediante O.I.E., di acquisizione degli esiti documentali di attività di indagine che l'autorità straniera aveva già svolto, nella sua piena autonomia, nel rispetto della sua legislazione, con riguardo a documenti informatici già esistenti, in relazione ad altri reati, cui faceva seguito, da parte dell'autorità giudiziaria francese, la trasmissione di dati già estratti dalla polizia giudiziaria corrispondente.

I motivi di ricorso per cassazione

Avverso quest'ultima ordinanza interpone ricorso per cassazione il difensore dell'indagata deducendo, in particolare:

non sarebbe configurabile la fattispecie dell'art. 234-bis

Cass. pen., sez. III, ud. 15 luglio 2024 (dep. 6 settembre 2024), n. 33876